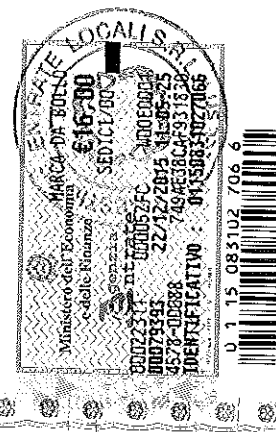


Rep. n. 154

CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA T.A.R.I.
PER IL PERIODO 01.04.2016 / 31.03.2018,
AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ATTO COSTITUTIVO
E DELL'ART. 1.4 DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'



Riva del Garda, 01.04.2016, tra le Parti:

- (1) COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO, con sede a Riva del Garda in Via Rosmini 5/b, codice fiscale n. 02190130225, rappresentato dal Presidente sig. Malfer Mauro, nato a Riva del Garda il 09.03.1956, autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 60 del 31.03.2016;
- (2) Società "GESTIONE ENTRATE LOCALI s.r.l." in sigla GestEL s.r.l., con sede ad Arco in via Santa Caterina, n. 80, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02091030227, rappresentata da:
 - sig. Bonisolli Alberto, nato a Rovereto il 18.04.1958, che interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore unico.

PREMESSO CHE:

Secondo quanto già puntualmente considerato nella deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 10 del 06.11.2006, risultava impossibile per il Comprensorio fare direttamente fronte alle nuove e maggiori esigenze allora derivanti per la gestione della T.I.A. con il personale già in servizio, in particolare per gli adempimenti gestionali tutti connessi alla fatturazione, riscossione, recupero coattivo degli insoluti, predisposizione provvedimenti di competenza, tenuta contabilità, ecc..

La convenzione n. 340 per la gestione del servizio di applicazione della tariffa sottoscritta in data 27.12.2006 di cui al D.P.R. 158/99 prevede conseguentemente, all'art. 3 lett. G), i seguenti obblighi a carico dei Comuni:

- individuare e mettere a disposizione del Comprensorio, nelle forme che saranno concordate e con formale provvedimento del relativo Organo competente, il personale necessario per la funzionale gestione del servizio ed in possesso di adeguata esperienza e specifica formazione individuato come segue:
 - n. 1 (uno) funzionario in servizio presso i Comuni, con qualifica non inferiore alla Cat. "D base", il quale dovrà assumere la direzione e responsabilità gestionale e di risultato per tutti gli adempimenti necessari e che, in caso di assenza o impedimento, dovrà essere prontamente sostituito con analoga figura scelta tra il personale addetto alla gestione TIA, la quale viene nominata sentita la proposta del medesimo funzionario responsabile;
 - n. 7 (sette) dipendenti in servizio presso i Comuni con qualifica non inferiore alla "C base" o, in mancanza delle risorse finanziarie necessarie alla assunzione di personale con contratto

- determinato in numero e con qualifica adeguate per soddisfare le necessità operative del progetto;
- il personale come sopra individuato, stabilito nella convenzione n. 340/2006 quale numero minimo indispensabile necessario per garantire la funzionalità del servizio T.I.A., è stato poi ricompreso nel numero complessivo del personale assegnato a GestEL s.r.l., come individuato all'art. 9 della convenzione n. 395 in data 22.09.2008;
 - l'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - nella stesura dello statuto si è tenuto conto dei precitati criteri per altro disciplinati dalla L.P. n. 6/2004, da ultimo modificata con la L.P. n. 3/2006 (capitale interamente pubblico, controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano);
 - con deliberazione assembleare n. 06 di data 07.05.2008 è stato deliberato di costituire con i Comuni di Arco, Tenno ed Riva del Garda la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata GESTIONE ENTRATE LOCALI in sigla GestEL s.r.l. e contestualmente approvato lo schema della relativa convenzione costitutiva, nonché lo schema di atto costitutivo/statuto societario, riconoscendo la stessa come strumento funzionalmente adeguato.
 - nella medesima deliberazione di cui sopra è stato previsto che la stessa provveda al proprio mantenimento attraverso l'applicazione di un aggio medio indicativamente stabilito fra il 7,33 e il 7,74 per cento circa degli incassi ed inoltre che a ciascun Ente interessato sarà applicato un "aggio personalizzato", che tenga conto del numero di posizioni tributarie gestite, apportando alle stesse eventuali correttivi per la diversa tipologia gestionale (fatturazioni, versamenti spontanei, orari di apertura), dell'ammontare dei conferimenti, dello stato degli archivi al momento dell'adesione da parte dei vari Enti partecipanti e dei costi necessari per il raggiungimento di più adeguati livelli di uniformità gestionale;
 - in data 03.10.2008 gli enti predetti hanno formalmente costituito la società, con atto a rogito del notaio dott. Flavio Narciso, repertorio n. 4608 serie A;
 - l'affidamento del servizio alla società non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997;
 - con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 76 del 29.06.2009 è stata quindi approvata la convenzione di servizio che disciplina tutte le attività relative alla gestione e riscossione della

TIA e delle attività come meglio specificate all'art. 2., compresi tutti gli atti necessari per l'eventuale riscossione coattiva della stessa, a norma di legge, composta da n. 13 articoli;

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito a partire dal periodo d'imposta 2013 l'abrogazione per tutti i Comuni della tassa R.S.U., ovvero della T.I.A. presuntiva (metodo normalizzato) di cui al D.P.R. n. 158/1999, ovvero della T.I.A. puntuale, e la loro sostituzione con la TA.R.E.S. (tassa sui rifiuti e sui servizi) ovvero, ricorrendo i presupposti di cui al comma 29 del medesimo art. 14, con una tariffa di tipo patrimoniale;
- la T.I.A. presuntiva (metodo normalizzato) è rimasta in vigore fino al 31.12.2012 e la tariffa stessa è stata gestita dalla Comunità Alto Garda e Ledro ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 5/1998 per mezzo della società strumentale GestEL srl, secondo quanto previsto dalla relativa convenzione approvata con la citata deliberazione n. 76/2009, il tutto ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs n. 446 del 15.12.1997;
- il combinato disposto del comma 35 del citato art. 14 del D.L. 201/2011 e l'art. 10, comma 2, lett. g) del D.L. 35/2013, stabilisce che per l'anno 2013 il Comune può decidere di affidare la gestione completa di tutte le fasi applicative della TA.R.E.S. al soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salva la destinazione del gettito del tributo medesimo al bilancio comunale;
- l'art. 1, comma 691, della legge 147/2013, stabilisce che "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
- per il periodo d'imposta 2013 i Comuni di Dro, Drena, Ledro e Nago-Torbole si sono avvalsi della facoltà di cui al paragrafo precedente, e con deliberazioni del relativo Consiglio comunale (rispettivamente n. 40 del 20.12.2013, 29 del 23.12.2013, 76 del 17.12.2013 e 36 del 23.12.2013) hanno quindi affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro la gestione della TA.R.E.S. 2013;
- l'Assemblea della Comunità, con deliberazione n. 20 del 21.11.2013, ha approvato a sua volta il medesimo "SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TA.R.E.S. DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. N. 201/2011, PER L'ANNO 2013";
- con deliberazione della Giunta della Comunità n. 279 del 30.12.2013 sono state approvate le integrazioni, relative all'applicazione della TA.R.E.S. per l'anno 2013, alla convenzione di servizio approvata con la deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 76/2009;

- il richiamo alla scadenza 2013 risultava riferito solo alla T.A.R.E.S., stante che la gestione dell'entrata mediante GestEL srl è collegata al periodo di gestione del servizio da parte della Comunità in riferimento al contratto rep. atti pubblici n. 8 in data 30.09.2013, stipulato per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento - scadenza attuale al 31.03.2016, proroga annuale compresa;
- a partire dal 01.01.2014, con l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, è entrata in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che fra le sue componenti annovera anche la tassa sui rifiuti (TARI) che sostituisce la precedente T.A.R.E.S.. Rispetto alla precedente imposizione la nuova IUC non comprende la maggiorazione a favore dello Stato ma prevede una componente relativa ai servizi che trova ora una sua specifica disciplina ricompresa nella componente che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per il rimanente la TARI ha le medesime caratteristiche della TARES;
- con deliberazione della Giunta della Comunità n. 190 del 19.09.2014 sono state approvate le integrazioni alla convenzione di servizio approvata con la deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 76/2009;
- la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti o aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, fra le quali rientra la Società Gestioni Entrate Locali s.r.l.;
- L'art. 5 "DURATA ED EFFICACIA" della convenzione approvata con la deliberazione n. 190/2014 stabilisce che "La presente Convenzione ha durata per l'anno 2014 in corso e fino al 31.03.2016, pari alla durata prevista del nuovo periodo di gestione da parte della Comunità Alto Garda e Ledro del servizio raccolta trasporto e smaltimento R.S.U. (riferimento contratto rep. atti pubblici n. 8 in data 30.09.2013, proroga annuale compresa)";
- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 29 di data 24.09.2015 ed analoghe deliberazioni assunte dal Consiglio comunale di ciascuno dei Comuni interessati, è stata affidata alla Comunità Alto Garda la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per tutti i Comuni facenti parte del suo ambito è stata approvata la convenzione vigente, con validità attualmente fino al 31.03.2018.

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 FINALITÀ DELL'ATTO

- 1.1 La presente convenzione, approvata con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 60 del 31.03.2016, di seguito denominata "convenzione", attenendosi

alle disposizioni contenute nelle premesse, stabilisce la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Comunità A. G. e L., di seguito per semplicità denominata "Comunità", e la società "Gestione Entrate Locali s.r.l.", di seguito denominata "Società", relativamente alle modalità necessarie per la gestione del SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I. DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE n. 147/2013, per i Comuni di Dro, Drena, Ledro e Nago-Torbole.

1.2 Per quanto non diversamente stabilito ed in quanto compatibili:

- a) rimangono in vigore anche per la gestione della T.A.R.I., le disposizioni e gli obblighi per la gestione della T.I.A. e della T.A.R.E.S. previsti nella convenzione approvata con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 76 di data 29.06.2009 ed integrata con le convenzioni approvate con le determinazioni n. 279 di data 30.12.2013 e n.190 di data 19.09.2014;
- b) per la gestione della T.I.A. e della T.A.R.E.S. e fino alla conclusione delle procedure attinenti ai relativi periodi d'imposta, rimane in vigore la convenzione approvata con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 76 di data 29.06.2009 ed integrata con le convenzioni approvate con le determinazioni n. 279 di data 30.12.2013 e n.190 di data 19.09.2014.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione:

- a) la gestione di tutte le attività relative alla gestione e riscossione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) compresi tutti gli atti necessari per l'eventuale riscossione coattiva della stessa, a norma di legge;
- b) la gestione di tutte le attività relative all'accertamento, alla liquidazione e riscossione, anche coattiva, della TARI, compresi tutti gli altri adempimenti gestionali che discendono dalla disciplina della nuova imposta;
- c) la gestione e l'implementazione delle banche dati delle unità immobiliari nonché delle anagrafiche dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo;
- d) l'attività di "front office" nei confronti dei contribuenti e tutti gli altri servizi e adempimenti previsti dalla disciplina normativa regolante la TARI;
- e) il contenzioso tributario inerente alla TARI fino al secondo grado di giudizio. Per l'ulteriore grado sarà necessaria l'approvazione dell'Ente.
- f) i versamenti della TARI e successivi effettuati da parte degli utenti dei Comuni di Dro, Drena, Ledro e Nago-Torbole con modello F24, saranno introitati direttamente sul rispettivo conto corrente comunale. La Comunità trasmetterà tempestivamente alla Società, per gli adempimenti di relativa competenza, la rendicontazione dettagliata delle riscossioni sopra

- specificate, ovvero delle altre riscossioni che fossero pervenute direttamente agli Enti, non appena regolarmente pervenuta da parte dei Comuni stessi;
- g) il supporto da parte della Società alla Comunità per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza della stessa attinenti la gestione della TA.RI;
- 2.2 La Comunità consente l'inserimento del logo di Gestioni Entrate Locali s.r.l. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto della presente Convenzione; consente altresì alla Società l'adozione di modulistica omogenea e l'eventuale utilizzo di sponsorizzazioni preventivamente autorizzate dal Comitato di coordinamento tra i soci di cui al punto 4.5 dello Statuto.
- 2.3 La gestione delle attività previste al precedente punto 2.1 avviene sulla base dell'elenco di massima allegato al presente atto con la lettera A).
- 2.4 La Comunità può affidare ulteriori attività alla Società, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto societario, con atto modificativo o integrativo della presente convenzione.

Art. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

- 3.1 Le attività affidate ai sensi della presente convenzione possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità diretta della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza.
- 3.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4, si impegna in particolare:
- a) a riversare alla Comunità le entrate riscosse con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 8, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dal Comitato di coordinamento.
 - b) a rispettare le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti relativi al tributo/entrata patrimoniale affidata in concessione ed eventualmente di altri regolamenti interni alla Comunità relativi a servizi affidati alla Società.

Art. 4 OBBLIGHI DELLA COMUNITA'

- 4.1 La Comunità si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da parte della Società.
- 4.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
- a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati disponibili, di qualsiasi natura, utili per la corretta gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy;
 - b) nell'inviare alla Società i flussi informativi in diretto possesso che si rendessero necessari, distinti a seconda del tipo di entrata e della modalità di riscossione, per effettuate la

riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nel rispetto di quanto previsto all'allegato a) della presente Convenzione;

- c) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate eventualmente realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
- d) nell'informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali adozioni o modifiche di regolamenti e di altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che riguardino i servizi oggetto della convenzione;
- e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture dell'Ente per permettere la corretta esecuzione della Convenzione;
- f) nel garantire, nel rispetto delle leggi che regolano il diritto alla privacy, l'accesso on-line in base alle fattive possibilità, ai propri archivi (Servizio gestione rifiuti, anagrafi dei vari Comuni gestiti, ecc.);
- g) nell'eventuale messa a disposizione della Società di spazi, nel caso di richiesta di apertura di punti informativi o assistenza ai contribuenti più capillare rispetto a quanto stabilito, nei limiti dei locali effettivamente disponibili.

4.3 Le parti della presente convenzione si attivano per assicurare la compatibilità dei rispettivi sistemi informativi, al fine di un efficace dialogo tra gli stessi.

Art. 5 PERSONALE

5.1 Per la gestione della Tariffa Igiene Ambientale la Società utilizzerà i dipendenti messi a disposizione o comandati nelle forme di legge dai comuni di Dro e Nago-Torbole (part-time) e Ledro alla Comunità Alto Garda e Ledro e proprio personale assunto direttamente dalla stessa. Il datore di lavoro del personale in comando rimane l'Amministrazione Comunale di appartenenza, ma ogni aspetto gestionale del rapporto di lavoro (ferie, permessi, valutazione, ecc.) è posto in capo al direttore della Società. I dettagli operativi circa lo scambio di documentazione per la gestione economica del personale, rimborsi, anticipazioni, ecc., saranno definiti in accordo tra l'Ente e la Società. La Comunità provvederà al rimborso, ai comuni di Dro, Nago-Torbole e Ledro, della spesa per la messa a disposizione del personale, come prevista nel Piano tariffario. La società si assumerà direttamente i relativi obblighi ed impegni derivanti, come già previsto a carico dei Comuni, per la gestione dell'entrata e con il proprio personale provvederà a tutti gli adempimenti gestionali connessi alla fatturazione/bollettazione, riscossione, recupero coattivo degli insoluti, ecc.;

- 5.2 Per quanto in premessa specificato, la Società si obbliga a garantire con il proprio personale la predisposizione e redazione materiale degli atti, delle verifiche contabili, dei provvedimenti e degli adempimenti gestionali necessari per la funzionale gestione del servizio, fornendo il supporto necessario.

Art. 6 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

- 6.1 Per l'esecuzione delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, la Comunità verserà alla Società l'aggio determinato ai sensi dell'art. 8 della convenzione rep. n. 395 sottoscritta in data 22.09.2008. La Comunità verserà il 90% dell'aggio calcolato sugli importi preventivati, con acconti trimestrali posticipati. Eventuali spese sopportate direttamente dalla Comunità (personale comandato, ecc.) saranno documentate dallo stesso e rimborsate dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione. Alla fine di ogni anno nel quale è previsto l'incasso della TA.RI. e di vigenza della presente convenzione, si procederà al rendiconto e conguaglio fra quanto fatturato dalla Società e quanto versato in acconto da parte della Comunità.
- 6.2 Per quanto riguarda il punto 2.1 lett. e) relativo al contenzioso tributario, il relativo costo sarà a carico della società, nel caso di entrate patrimoniali fino al 1° grado di giudizio; nel caso di entrate tributarie fino al 2° grado. Per gli ulteriori gradi l'Ente interessato dovrà confermarne la volontà accollandosi le eventuali spese.

Art. 7 RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE

- 7.1 Le entrate riguardanti il tributo oggetto di affidamento, eventualmente riscosse dalla Società ai sensi della presente Convenzione in ciascun mese, sono riversate alla Comunità entro la prima decade del mese successivo. Le rendicontazioni saranno rese disponibili entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui l'entrata è riscossa dalla Società. La Società metterà a disposizione sul proprio sito web un flusso informatico di rendicontazione. La Società renderà alla Comunità gli incassi direttamente introitati separatamente per ogni Comune interessato.
- 7.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione si intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società o, nel caso di accredito con valuta antergata, successivo alla chiusura delle operazioni necessarie per il bonifico di riversamento, la data di accredito sui conti. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accredito per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso alla Società stessa.
- 7.3 In sede di riversamento alla Comunità la Società si impegna a tener distinti gli importi per tipologia di entrata.

- 7.4 Eventuali dettagli circa il versamento avvenuto, quali l'anno di competenza, la natura (sanzioni o versamenti spontanei), ecc., potranno essere forniti su richiesta della Comunità, entro la fine del mese successivo a quella cui la riscossione è avvenuta.

Art. 8 ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

- 8.1 Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di Coordinamento.
- 8.2 La Comunità esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo dei propri rappresentanti nel Comitato di Coordinamento, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dallo Statuto della Società.

Art. 9 DURATA ED EFFICACIA

- 9.1 La presente Convenzione ha durata dal giorno 01.04.2016 e fino al 31.03.2018, pari alla durata prevista del nuovo periodo di gestione da parte della Comunità Alto Garda e Ledro del servizio raccolta trasporto e smaltimento R.S.U. (riferimento deliberazione del Consiglio della Comunità n. 29 di data 24.09.2015). e potrà essere rinnovata sulla base di patti e condizioni da concordare previa richiesta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare sei mesi prima della scadenza della stessa.
- 9.2 La presente Convenzione può essere integrata o modificata con successivi atti aggiuntivi.

Art. 10 SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

- 10.1 Le notizie relative all'attività oggetto della presente Convenzione comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nella presente Convenzione.
- 10.2 Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 11.1 La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.
- 11.2 La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.

11.3 È inoltre causa di risoluzione della presente Convenzione l'eventuale recesso da parte della Comunità ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto della Società.

Art. 12 REGIME FISCALE

12.1 L'imposta di bollo relativa alla presente Convenzione è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

12.2 Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m..

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e sottoscrivono senza riserve, come appresso:

Riva del Garda, 01.04.2016

Sottoscrizione delle parti:

Per la Comunità Alto Garda e Ledro:

Per la Società "Gestione Entrate Locali s.r.l.":



Il Presidente Malfer Mauro

l'Amministratore Unico Bonisoli Alberto



ALLEGATO A) alla Convenzione di Servizio

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA'
DI CUI ALL'ART. 2 AFFIDATE A GESTEL SRL

Gestione delle attività

1. Attività di cui all'art. 2.3 della convenzione di servizio (gestione e riscossione della Tariffa Igiene Ambientale).
- 1.1 Acquisizione dei costi del servizio sopportati direttamente dall'Ente e predisposizione dei Piani finanziari relativi a ciascun Comune gestito.
- 1.2 Predisposizione delle tariffe necessarie alla copertura dei costi del piano finanziario di cui al punto 1.1 tenuto conto della situazione del Comune relativa all'anno precedente e dei piani tariffari pregressi.
- 1.3 Predisposizione di fac simile di deliberazione circa l'approvazione della TARI da parte della Giunta Comunale dei Comuni.
- 1.4 Studio di eventuali proposte per modifiche regolamentari che tengano conto sia del Servizio e sia della gestione della Tariffa. Tali suggerimenti saranno indirizzati anche ad una possibile uniformità gestionale rispetto a quelli già istituiti.
- 1.5 Acquisizione delle banche dati disponibili con bonifica delle stesse e completamento dei dati mancanti.
- 1.6 Elenco di eventuali anomalie che necessitano di integrazioni da parte della Comunità di Valle.
- 1.7 Predisposizione di un conto corrente dedicato sul quale confluiranno tutti i versamenti relativi alla Tariffa. In sede di avviamento o fino alla scadenza dei contratti in essere fra Ente e Concessionario esterno è prevista la possibilità di lasciare inalterato il metodo precedentemente utilizzato dalla Comunità di Valle.
- 1.8 Rendicontazione alla Comunità di Valle del dettaglio dei versamenti pervenuti compresi quelli affidati al Concessionario esterno per i piani tariffari annuali suddivisi per anno e Comune di competenza.
- 1.9 Rendiconto annuale della gestione complessiva e relativi costi sostenuti.
- 1.10 Attività di verifica e controllo finalizzata all'accertamento. A tale scopo si cercherà di acquisire più archivi informatici possibili (catasto, camera di commercio, tavolare, soggetti gestori di servizi pubblici, anagrafi comunali, ecc) per poter effettuare controlli incrociati standardizzati.
- 1.11 Predisposizione di modulistica quali lettere di cortesia per facilitare o per non far incorrere i contribuenti in sanzioni evitabili.
- 1.12 Predisposizione ed emissione della fatturazione, bollettazione, entro i termini di legge prescritti.
- 1.13 Gestel s.r.l. si impegna a valutare, in accordo con la Comunità di Valle, le modalità necessarie al fine di anticipare e/o frazionare la fatturazione rispetto alla scadenza di cui al precedente punto 1.12, sulla base delle effettive necessità e dei relativi costi/benefici derivanti, secondo effettive necessità;
- 1.14 Per i versamenti si utilizzeranno i seguenti metodi: Bollettini Freccia; RID; Bonifici Bancari; F24. Tali metodi potranno essere ulteriormente integrati a favore dei Contribuenti.
- 1.15 Predisposizione dei solleciti per mancato versamento.
- 1.16 Predisposizione ed invio della "messa in mora" per i contribuenti che non hanno ottemperato ai solleciti inviati per mezzo di lettera raccomandata.

- 1.17 Attivazione della riscossione coattiva.
- 1.18 Riversamento alla Comunità di Valle entro i tempi stabiliti dalla convenzione di servizio degli introiti.
- 1.19 Gestione degli sportelli front office come concordati.
- 1.20 Gestione del contenzioso tributario con le limitazioni di cui all' art. 6 della Convenzione.
- 1.21 Fornitura di statistiche, previsioni o altri dati e notizie presenti negli archivi gestiti, previa preventiva concertazione sulla fattibilità della richiesta. Eventuali richieste che necessitano di modificazione o integrazioni del software in uso e il cui utilizzo non risulti necessario per la Società saranno preventivamente quantificate e il costo sarà a completo carico della Comunità, ai sensi di quanto previsto al punto 2.4 della Convenzione di Servizio.
- 1.22 Predisposizione e redazione materiale degli atti, delle verifiche contabili, dei provvedimenti e degli adempimenti gestionali tutti di diretta competenza della Comunità, necessari per la funzionale gestione del servizio, con il proprio personale e secondo quanto specificato all'art. 5.2 "Personale" della convenzione di servizio.
- 1.23 Fornitura alla Comunità, entro i termini fissati dal Regolamento di Contabilità, della presente convenzione, della convenzione con i Comuni per la gestione della TARI e delle norme fiscali, di tutti i dati e relazioni di competenza, necessari per la predisposizione dei relativi dati finanziari e prospetti (bilancio di previsione – relazione previsionale e programmatica – assestamento di bilancio, conto del bilancio e relativi allegati, gestione delle entrate, dati fiscali per la tenuta della contabilità I.V.A. etc...). –

Riva del Garda, 01.04.2016

Per la Comunità Alto Garda e Ledro:



Il Presidente Malfer Mauro

Per la Società "Gestione Entrate Locali s.r.l.



l'Amministratore Unico Boniselli Alberto